

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2230 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2023

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, di tale regolamento.
- (3) La Commissione ha concesso per la prima volta una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, relativa all'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia fino al 31 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione ⁽²⁾. Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione, scaduto il 31 dicembre 2019 ⁽³⁾. Un'ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1242 della Commissione ⁽⁴⁾, scaduto il 1° marzo 2023.
- (4) Nel 2020, 2021 e 2022 la Spagna ha presentato relazioni di monitoraggio sull'attuazione del piano di gestione spagnolo adottato dalla Spagna il 19 dicembre 2019 ⁽⁵⁾.
- (5) Il 4 ottobre 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1242. La Spagna ha presentato un nuovo piano di gestione per il periodo decorrente dal 2023 in poi e ha fornito informazioni aggiornate nelle relazioni di monitoraggio per giustificare il rinnovo della deroga.

⁽¹⁾ (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 28).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione, del 10 aprile 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1242 della Commissione, del 1° settembre 2020, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia (GU L 286 del 2.9.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ «Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se regula la pesquería del chanquete (*Aphia minuta*) en aguas interiores de la Región de Murcia», Gazzetta ufficiale della regione di Murcia, n. 294, del 21.12.2019, pag. 35423.

